



PROCEDURA SULLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)

Indice

1. FINALITÀ DELLA PROCEDURA	3
2. FONTI NORMATIVE IN MATERIA DI CD. <i>WHISTLEBLOWING</i>.....	3
3. DEFINIZIONI	4
4. LE SEGNALAZIONI	5
4.1 Oggetto e contenuti della Segnalazione	5
4.2 Modalità di Segnalazione	6
4.3 Compiti e responsabilità	7
4.4 Riservatezza	9
4.5 Divieto di ritorsione e/o di misure discriminatorie	10
4.6 Segnalazioni esterne	11
5. DESTINATARI DELLA PROCEDURA	12
6. ENTRATA IN VIGORE	12

1. FINALITÀ DELLA PROCEDURA

Con la presente procedura, **F.A.R.M.A. - S.R.L.** (di seguito “**Società**”) intende disciplinare le modalità di effettuazione e gestione delle Segnalazioni, provenienti dai soggetti di cui all’art. 3, commi 3 e 4, del D. Lgs. 24/2023, anche in forma anonima, riguardanti presunte irregolarità, illeciti e/o comportamenti omissivi che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società e di cui si sia venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, ossia a causa o in occasione dello stesso, come nel seguito meglio specificato.

Più in dettaglio, obiettivo della presente procedura è, da un lato, quello di descrivere e regolamentare il processo di segnalazione di presunte irregolarità, illeciti e/o comportamenti omissivi, fornendo al Segnalante chiare indicazioni operative circa l’oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle Segnalazioni, nonché riguardo alle forme di tutela predisposte dalla Società in conformità alle disposizioni normative; dall’altro, quello di disciplinare le modalità di accertamento della validità e fondatezza delle Segnalazioni al fine di intraprendere, se del caso, le opportune azioni correttive e disciplinari.

2. FONTI NORMATIVE IN MATERIA DI CD. WHISTLEBLOWING

Le principali previsioni normative in materia di cd. *Whistleblowing* applicabili a **F.A.R.M.A. - S.R.L.** sono contenute nel Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, di “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”.

In particolare, il D. Lgs. n. 24/2023 è intervenuto introducendo specifiche disposizioni intese a disciplinare le segnalazioni di eventuali comportamenti illeciti, commissivi od omissivi che ledano l’interesse pubblico o l’integrità della Società. Tali violazioni possono consistere anche in violazioni del Codice Etico del Gruppo Interpump e del Modello di Organizzazione e Gestione, adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Il D. Lgs. n. 24/2023 trova applicazione nei confronti di tutte le persone giuridiche che abbiano impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, o che, pur non raggiungendo la media dei lavoratori subordinati indicati dalla normativa, (i) rientrino nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea individuati nell’Allegato al D. Lgs. 24/2023 (cd. settori sensibili) oppure (ii) abbiano adottato un Modello di Organizzazione e Gestione.

Le disposizioni normative consentono la denuncia di violazioni del diritto dell’Unione Europea, violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione, nonché degli illeciti rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, e contribuiscono a creare un sistema di segnalazioni, parte integrante del complessivo sistema di *corporate governance*, a tutela della persona segnalante, dell’interesse pubblico protetto dalla normativa nazionale ed europea, nonché dell’integrità della persona giuridica stessa, al fine di favorire la collaborazione, la comunicazione e la responsabilità sociale d’impresa all’interno dell’ambiente di lavoro.

Il vigente art. 6, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 231/2001 stabilisce che: “*I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)*”. Nello specifico, l’art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 24/2023, prevede che: “*I soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano, ai sensi del presente articolo, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. I modelli di organizzazione e di gestione, di cui*

all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedono i canali di segnalazione interna di cui al presente decreto”.

3. DEFINIZIONI

Ai fini di cui alla presente Procedura i termini di seguito indicati hanno il seguente significato:

- a) **Società:** si intende **F.A.R.M.A. - S.R.L.**;
- b) **Segnalazione:** si intende la comunicazione, effettuata per iscritto o in modalità orale, delle informazioni sulle violazioni;
- c) **Segnalazione interna:** si intende la comunicazione scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna proprio della Società che garantisce, tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- d) **Violazioni:** si intendono i comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che consistono in:
 - (i) condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei Modelli di Organizzazione e Gestione e del Codice Etico;
 - (ii) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'Allegato al D. Lgs. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'Allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'Allegato al D. Lgs. 24/2023, relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - (iii) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
 - (iv) atti od omissioni riguardanti il mercato interno di cui all'art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse a atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
 - (v) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione indicati nei punti (ii), (iii) e (iv).
- e) **Segnalante:** si intende la persona fisica che può effettuare la Segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo, ossia:
 - (i) lavoratore subordinato della Società, ivi compresi il lavoratore occasionale, intermittente, somministrato, in apprendistato, con rapporto di lavoro accessorio;
 - (ii) lavoratore autonomo e il titolare di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società, ivi inclusi i contratti d'opera;
 - (iii) lavoratore o collaboratore che svolge la propria attività lavorativa presso la Società che fornisce beni o servizi o che realizza opere in favore di terzi;
 - (iv) libero professionista e consulente che prestano la propria attività presso la Società;
 - (v) volontario e tirocinante, retribuito e non retribuito, che prestano la propria attività presso la Società;
 - (vi) azionista e persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, della Società.
 - (vii) per i soggetti sopra indicati anche quando i rapporti giuridici non siano ancora iniziati (se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali), durante il periodo

di prova o successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso.

- f) **Facilitatore:** si intende la persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- g) **Persona coinvolta:** si intende la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata;
- h) **Contesto lavorativo:** si intendono le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti giuridici tra il Segnalante e la Società, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di Segnalazione;
- i) **Incaricati alla Gestione delle Segnalazioni:** si intende i soggetti, facenti parte della Funzione Internal Audit, Risk & Compliance del Gruppo Interpump, incaricati di ricevere le Segnalazioni e di svolgere le attività di verifica e di gestione dei fatti segnalati, come meglio specificato all'interno della presente Procedura.

4. LE SEGNALAZIONI

4.1 Oggetto e contenuti della Segnalazione

Le Segnalazioni devono avere ad oggetto Violazioni di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del Contesto lavorativo.

Sono in particolare ritenute rilevanti ai fini della Segnalazione le seguenti Violazioni:

1. condotte illecite rilevanti ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/2001;
2. violazioni del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e Gestione, nonché dall'assetto procedurale proprio della Società richiamato nel Modello di Organizzazione e Gestione;
3. illeciti commessi in violazione della normativa dell'Unione Europea, relativa a specifici settori, indicata nell'Allegato al D. Lgs. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione;
4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, come individuati nei Regolamenti, Direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'Unione Europea (ad esempio frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione);
5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, comprese le violazioni delle norme in materia di concorrenza, di aiuti di Stato e di imposte sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposte sulle società;
6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea indicati nei punti precedenti 3, 4, e 5 (ad esempio, le pratiche abusive quali l'adozione di prezzi abusivi, sconti target, vendite abbinate).

Non possono essere oggetto di Segnalazioni i seguenti comportamenti:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (ad esempio le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra il Segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità della Società);
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'Allegato al D. Lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'Allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'Allegato al D. Lgs. 24/2023; il Decreto, infatti, non trova applicazione

alle segnalazioni di violazione disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione Europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione;

- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Il Segnalante deve fornire tutti gli elementi utili affinché il gestore della Segnalazione possa procedere alle dovute e appropriate verifiche e accertamenti sui fatti sottoposti alla sua attenzione, a riscontro della fondatezza della Segnalazione. Le Segnalazioni, pertanto, devono:

- essere sufficientemente chiare e circostanziate;
- essere fondate su elementi precisi e concordanti;
- riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala;
- consentire un'adeguata attività di verifica sulla fondatezza della Segnalazione, fornendo a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti informazioni unitamente all'eventuale documentazione a supporto:
 - descrizione chiara e completa del comportamento, anche omissivo, oggetto di Segnalazione;
 - circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi e le relative condotte;
 - generalità o altri elementi che consentano di identificare i soggetti coinvolti, le strutture aziendali o le unità organizzative coinvolte;
 - eventuali soggetti terzi coinvolti o potenzialmente danneggiati;
 - eventuale documentazione che confermi la fondatezza dei fatti segnalati;
 - ogni altra informazione o prova che possa costituire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le Segnalazioni non possono riguardare meri sospetti o voci, né rimozioni, richieste, rivendicazioni, doglianze o istanze di carattere personale del Segnalante.

La Segnalazione deve essere effettuata secondo buona fede e non deve riportare informazioni calunniose e/o diffamatorie. Le Segnalazioni calunniose e/o diffamatorie possono dare luogo a responsabilità civile e/o penale a carico del Segnalante e all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Al fine di favorire l'emersione di Segnalazioni di condotte illecite, è prevista la possibilità di prendere in esame anche le eventuali segnalazioni anonime, ovvero quelle prive di elementi che consentano di identificare il loro autore. **F.A.R.M.A. - S.R.L.** prende in considerazione la segnalazione anonima quando la stessa sia adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari e comunque tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (ad esempio indicazioni di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.). Resta inteso che anche nei confronti della Segnalazione anonima troveranno applicazione le misure di protezione al Segnalante previste dalla normativa.

4.2 Modalità di Segnalazione

F.A.R.M.A. - S.R.L., in concerto con Interpump Group S.p.A., ha istituito dei canali interni di segnalazione idonei a garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante e la corretta gestione delle relative Segnalazioni (ancorché anonime).

Le Segnalazioni devono essere effettuate tramite la compilazione di uno specifico form ovvero mediante la registrazione di un messaggio vocale, utilizzando il Portale di Gestione delle Segnalazioni¹, accessibile al seguente link: <https://interpumpgroup.integrityline.com/>. La Società mette a disposizione, in una specifica sezione del sito internet, le istruzioni per la trasmissione delle Segnalazioni tramite il Portale di Gestione delle Segnalazioni.

¹ Modalità di segnalazione preferenziale.

In alternativa è possibile effettuare una Segnalazione attraverso i seguenti canali:

- utilizzando la casella di posta ordinaria: Interpump Group S.p.A., c.a. Incaricati alla Gestione delle Segnalazioni, via E. Fermi, 25 - 42049 S. Ilario d'Enza (RE) – Italia; al fine di garantire la riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse, la prima con i dati identificativi del Segnalante e la seconda con la Segnalazione, ed entrambe dovranno essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" agli Incaricati alla Gestione delle Segnalazioni;
- chiamando al seguente numero di telefono +39 0522 904 311 (Lun-Ven | 9-17).

Tramite le sopraesposte modalità è possibile altresì richiedere la fissazione di un incontro con gli Incaricati alla Gestione delle Segnalazioni.

Nel caso in cui la Segnalazione coinvolgesse uno degli Incaricati alla gestione delle Segnalazioni, all'interno del Portale summenzionato sarà possibile escludere un destinatario della Segnalazione.

In ogni caso il Segnalante deve indicare espressamente nell'oggetto della Segnalazione che trattasi di una Segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare quindi delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della Segnalazione. In assenza di tale chiara indicazione o laddove la volontà del Segnalante di avvalersi delle tutele previste dal D. Lgs. 24/2023 non sia chiaramente desumibile, la segnalazione sarà trattata come ordinaria e non beneficerà delle suddette tutele.

Qualora la Segnalazione sia presentata a un soggetto diverso dagli Incaricati della Gestione delle Segnalazioni, il soggetto ricevente dovrà trasmettere, entro sette giorni dal suo ricevimento, la Segnalazione agli Incaricati della Gestione della Segnalazione che ne daranno notizia della trasmissione al Segnalante.

Se la Segnalazione è effettuata oralmente, attraverso una telefonata o un incontro con gli Incaricati alla Gestione delle Segnalazioni, previo consenso del Segnalante, la stessa è documentata mediante verbale. Il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale trascritto mediante la propria sottoscrizione. La documentazione non verrà protocollata e sarà conservata presso gli archivi esterni, non accessibili al personale non autorizzato. La Segnalazione effettuata oralmente mediante telefonata o incontro e il relativo verbale verranno registrati nel Portale di Gestione delle Segnalazioni al fine di tener traccia delle Segnalazioni ricevute e di garantire il rispetto dei termini di conservazioni previsti dalla normativa.

4.3 Compiti e responsabilità

Il Responsabile della Funzione Internal Audit, Risk & Compliance del Gruppo Interpump è responsabile dell'applicazione, aggiornamento e modifica della presente Procedura e, nello svolgimento delle attività di verifica, possiede un adeguato livello di autorità, indipendenza e autonomia.

Gli Incaricati alla Gestione delle Segnalazioni sono incaricati al ricevimento e alla gestione delle Segnalazioni oggetto della presente Procedura. Tali soggetti hanno inoltre accesso a tutte le informazioni e ai fatti relativi alle Segnalazioni ricevute.

Gli Incaricati alla gestione delle Segnalazioni sono responsabili della verifica sulla fondatezza e della gestione della Segnalazione e provvedono, nel rispetto dei principi di imparzialità, equità, trasparenza e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del Segnalante e di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetti di Segnalazione.

Gli Incaricati alla Gestione delle Segnalazioni, entro il termine di sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione e ove sia possibile rintracciare il mittente, rilasceranno al Segnalante un avviso di ricevimento mediante i medesimi canali di ricezione della Segnalazione.

Gli Incaricati alla gestione delle Segnalazioni potranno contattare, se noto, il Segnalante qualora ritenessero la Segnalazione eccessivamente generica ovvero corredata da documentazione non appropriata o inconferente, al fine di richiedere ulteriori elementi utili al fine di svolgere l'attività di verifica. Nel caso in cui non siano forniti ulteriori elementi o siano comunque forniti elementi ritenuti insufficienti, la Segnalazione verrà archiviata.

Nel corso delle verifiche, gli Incaricati alla Gestione delle Segnalazioni possono avvalersi del supporto delle funzioni o strutture aziendali di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della Segnalazione e il cui coinvolgimento è funzionale all'accertamento della Segnalazione. A tali soggetti sarà inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del Segnalante. Laddove sia necessario per lo svolgimento delle indagini, l'identità del Segnalante potrà essere rilevata ai soggetti terzi coinvolti nelle indagini soltanto con il consenso espresso fornito da parte dello stesso Segnalante (ex art. 12, comma 2, D. Lgs. 24/2023). In questo caso, sui soggetti coinvolti gravano i medesimi doveri di comportamento volti ad assicurare la riservatezza del Segnalante.

Inoltre, i soggetti coinvolti avranno il compito di effettuare tutte le verifiche necessarie e inviare agli Incaricati alla Gestione delle Segnalazioni una relazione sulle attività di indagine svolte e sull'esito degli accertamenti effettuati.

Sulla base degli elementi informativi forniti, gli Incaricati alla Gestione delle Segnalazioni valutano:

- se procedere con l'archiviazione della Segnalazione per manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti ovvero per accertato contenuto generico della Segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero perché la Segnalazione è corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- se avviare un'attività di *audit* ovvero di *fraud investigation*;
- se sia necessario coinvolgere l'Autorità Giudiziaria;
- se sia necessario coinvolgere organi amministrativi o autorità indipendenti investite di funzioni di vigilanza e controllo (es. Consob).

All'esito della fase di verifica, gli Incaricati alla gestione delle Segnalazioni predispongono una relazione riepilogativa delle indagini effettuate e delle evidenze emerse condividendola, in base agli esiti, con le funzioni aziendali di volta in volta competenti.

In ogni caso, nell'ipotesi di *fumus* di fondatezza della Segnalazione gli Incaricati alla gestione delle segnalazioni devono rivolgersi agli organi preposti interni e/o agli enti/istituzioni esterne eventualmente competenti, al fine che questi adottino gli eventuali provvedimenti di rispettiva competenza.

Non spetta agli Incaricati alla Gestione della Segnalazione accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dalla Società oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno della Società ovvero della magistratura o di altre Autorità pubbliche.

È cura degli Incaricati alla gestione delle Segnalazioni garantire:

- la tracciabilità delle Segnalazioni e delle relative attività istruttorie;
- la conservazione della documentazione inerente alle Segnalazioni e alle relative attività di verifica, in appositi archivi, assicurando gli opportuni livelli di sicurezza/riservatezza;
- la conservazione delle Segnalazioni e della documentazione a queste ultime inerente per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati e comunque nel rispetto della Procedura e delle procedure a tutela dei dati personali vigenti nella Società e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione.

Le funzioni coinvolte nelle attività di riscontro della fondatezza della Segnalazione assicurano, ciascuna per quanto di competenza, la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvedono alla conservazione e archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso.

Fermi restando gli obblighi di tempestiva informativa al verificarsi di determinati eventi, gli Incaricati alla Gestione delle Segnalazioni assicurano un flusso riepilogativo annuale sulle segnalazioni pervenute e gestite, nel rispetto delle previsioni sulla riservatezza previste nel D. Lgs. 24/2023:

- al Consiglio di Amministrazione;
- al Collegio Sindacale;
- al Comitato Controllo e Rischi;
- all'Organismo di Vigilanza;
- alla Società incaricata della revisione legale dei conti.

4.4 Riservatezza

F.A.R.M.A. - S.R.L. assicura la presa in carico, nei modi sopra descritti, di tutte le Segnalazioni aventi le caratteristiche di cui al Paragrafo 4.1 ancorché, come detto, le stesse siano rese in forma anonima.

La documentazione inerente a ogni Segnalazione ricevuta (ossia tutte le informazioni e i documenti di supporto da cui possa evincersi l'identità del Segnalante o di altri soggetti citati nella Segnalazione) è conservata, nel rispetto dei requisiti di riservatezza, per il tempo necessario per lo svolgimento delle attività di gestione delle Segnalazioni ricevute e, in ogni caso, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione. Pertanto, fermi restando i diritti riconoscibili in capo al Segnalante ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 24/2023, la Segnalazione non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di eventuali richiedenti.

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-*quaterdecies* del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2013, e in conformità alle procedure aziendali in materia di tutela dei dati personali².

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità possono essere rivelate solo alle seguenti condizioni:

1. qualora sia necessario ai fini dello svolgimento delle indagini sulla Segnalazione e in ogni caso con il consenso espresso del Segnalante;
2. nell'ambito del procedimento disciplinare qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato e in ogni caso solo con il consenso espresso del Segnalante;
3. nel caso in cui nelle procedure di segnalazione interna ed esterna la rivelazione dell'identità del Segnalante sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta e in ogni caso solo con il consenso espresso del Segnalante.

² Per l'informativa privacy resa agli effetti della presente Procedura, si rimanda all'Allegato 1.

Nei casi sopra indicati gli Incaricati della Gestione delle Segnalazioni procedono a notificare in forma scritta al Segnalante, le motivazioni chiare e precise alla base della necessità di disvelare la sua identità. Il Segnalante deve fornire il proprio espresso consenso.

La Società assicura la riservatezza anche delle informazioni relative a (i) l'identità della Persona coinvolta; (ii) al Facilitatore (sia con riferimento all'identità, che all'attività in cui l'assistenza si concretizza); (iii) a persone diverse dal segnalato, ma comunque implicate in quanto menzionate nella segnalazione (es. testimoni), fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del Segnalante. Il segnalato non ha il diritto di essere sempre informato della segnalazione che lo riguarda; tale diritto, infatti, è garantito nell'ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione dell'attività di verifica e di analisi della Segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla Segnalazione.

Gravano sul responsabile della funzione aziendale titolare dei procedimenti disciplinari gli stessi doveri di comportamento, volti alla riservatezza del Segnalante, a cui sono tenuti gli Incaricati alla Gestione delle Segnalazioni.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

4.5 Divieto di ritorsione e/o di misure discriminatorie

F.A.R.M.A. - S.R.L. non consente né tollera nei confronti del Segnalante atti di ritorsione o di discriminazione, diretti o indiretti, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione. Per misure ritorsive e/o discriminatorie si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione e che provoca o può provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto³.

Il compimento di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del Segnalante è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

Le tutele contro gli atti di ritorsione o di discriminazione si applicano non solo in costanza del rapporto giuridico intercorrente tra il Segnalante e il Gruppo ma anche durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento del rapporto, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante i predetti periodi.

Inoltre, il sistema di tutela è esteso ai seguenti soggetti:

- facilitatori;

³ L'art. 17, comma 4, del D. Lgs. 24/2023 indica alcune fattispecie che possono essere considerati atti ritorsivi: "a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e) le note di merito negative o le referenze negative; f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; p) l'annullamento di una licenza o di un permesso; q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici".

- alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che siano legate a lui da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il 4° grado;
- ai colleghi di lavoro del Segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con egli un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del Segnalante o per i quali egli lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

È altresì vietata ogni forma di ritorsione o discriminazione avente effetti sulle condizioni di lavoro di chi collabora alle attività di riscontro della fondatezza della Segnalazione.

Il soggetto che ritiene di aver subito una ritorsione per il fatto di aver effettuato una Segnalazione deve informare esclusivamente, in modo circostanziato, ANAC.

Ai fini di godere della tutela contro gli atti di ritorsione è necessario che:

- il Segnalante ragionevolmente creda, anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della Segnalazione, che le informazioni sulle Violazioni segnalate siano veritiere. Non sono sufficienti invece semplici supposizioni o voci di corridoio così come notizie di pubblico dominio;
- il Segnalante ragionevolmente creda che le informazioni contenute nella Segnalazione siano pertinenti in quanto rientranti tra le Violazioni;
- la Segnalazione deve essere effettuata secondo quanto previsto dalla seguente Procedura e dal D. Lgs. 24/2023;
- vi sia uno stretto collegamento tra la Segnalazione e l'atto ritorsivo subito.

In caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del Segnalante della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati connessi alla denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa al Segnalante viene comminata una sanzione disciplinare.

4.6 Segnalazioni esterne

Il Segnalante ha la possibilità di effettuare una segnalazione esterna, ovvero sia una segnalazione trasmessa mediante l'utilizzo della piattaforma informatica predisposta da ANAC presente sul sito istituzionale in apposita sezione (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

L'accesso al predetto canale è consentito solo al ricorrere di determinate condizioni e, in particolare, il Segnalante può effettuare una segnalazione se al momento della sua presentazione::

- a) il canale interno non è attivo o, anche se non attivato, non è conforme a quanto previsto dal Decreto con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle Segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante e degli altri soggetti tutelati;
- b) il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte degli Incaricati alla Gestione delle Segnalazioni;
- c) il Segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegate e informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una Segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto oppure questa potrebbe determinare il rischio di ritorsioni;;
- d) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La Segnalazione esterna può avere ad oggetto le Violazioni di cui al paragrafo 4.1 della presente procedura numeri da 3) a 6).

La Segnalazione esterna è considerata inammissibile e viene archiviata in via diretta dall'ANAC per i seguenti motivi:

- a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate nell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.lgs. 24/2023;
- b) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei poteri di vigilanza dell'ANAC, ivi inclusa l'assenza dei presupposti per l'effettuazione della segnalazione con particolare riferimento alle persone che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato;
- c) manifesta incompetenza dell'ANAC sulle questioni segnalate;
- d) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- e) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
- f) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti indicati dal Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio;
- g) sussistenza di violazioni di lieve entità.

5. DESTINATARI DELLA PROCEDURA

La presente Procedura ha la massima diffusione possibile.

A tal fine, viene resa disponibile sull'intranet aziendale, affissa nelle bacheche e inviata a tutti i dipendenti di **F.A.R.M.A. - S.R.L.** in possesso di indirizzo email.

Le modalità di effettuazione di una Segnalazione e di contatto degli Incaricati alla Gestione delle Segnalazioni sono altresì rese disponibili sul sito internet aziendale.

Gli Incaricati alla Gestione delle Segnalazioni individuano le più opportune iniziative per assicurare la massima diffusione della presente Procedura e il corretto recepimento dei suoi contenuti.

6. ENTRATA IN VIGORE

La presente procedura entra in vigore a partire dal 13/03/2026.